



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 24/09/2020

FATTO

In relazione al contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 20 settembre 2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 22 gennaio 2020, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio pro-rata temporis, della complessiva somma di € 1.996,39, a titolo di commissioni bancarie (€ 754,38), provvigioni intermediario (€ 1.179,58), premio rischio vita (€ 436,42) e rischio impiego (€ 380,75), già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 754,74).

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio pro-rata temporis;
- la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura, parimenti up front, delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c) del contratto);
- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene che la stessa riguardi i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

per effetto di imposizione da parte di terzi (imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), in quanto trattasi di attività fatturate da un soggetto terzo, le quali sono a loro volta “riaddebitate” dal finanziatore al cliente;

- in riferimento ai premi assicurativi rischio vita e rischio impiego, di aver già provveduto a rimborsare le quote non maturate, secondo il criterio indicato nelle CGA, ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate in sede di adesione alle polizze collettive.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

In sede di repliche, pervenute in data 12/6/2020, la ricorrente insiste per l'accoglimento delle domande formulate, in virtù delle decisioni favorevoli al ricorrente emesse dall'ABF in casi uguali a quello in esame. Pertanto chiede: in via principale, il rimborso della complessiva somma di € 1.466,48, a titolo di commissione bancarie (€ 754,38), provvigioni intermediario (€ 1.179,58), premi rischio vita (€ 436,42) e rischio impiego (€ 380,75), già al netto di quanto corrisposto dall'intermediario in sede di conteggio estintivo (€ 754,74) e successivamente alla presentazione del ricorso (€ 529,91 a mezzo assegno postale, incassato l'11/6/2020); in via subordinata, il ricalcolo dell'importo spettante allo stesso, con conseguente condanna dell'intermediario.

DIRITTO

Il Collegio con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti CQS, poi anticipatamente estinti, fa integrale rinvio alle articolate motivazioni della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, di cui si riporta il principio di diritto ivi enunciato: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Con riguardo invece alla natura *up-front/recurring* delle voci di costo reclamate dalla ricorrente, si segnala la decisione n. 7398/2020 del Collegio di Bari che in un caso analogo a quello in esame in cui è intervenuto un agente in attività finanziaria, ha rilevato “(…) la natura recurring della commissione lett B e delle spese incasso quote, trattandosi di corrispettivo per attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto. Natura up front va invece riferita alla commissione lett A nonché alla provvigione lett C, in quanto corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto”.

Ciò posto, nel caso di specie il Collegio ha accertato la natura *recurring* delle commissioni di gestione (lett. B), in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto, mentre ha accertato la natura *up front* delle provvigioni



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'intermediario del credito (lett. C), in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Si precisa inoltre, quanto ai premi assicurativi rischio impiego e rischio vita (come si evince dalla ricevuta prodotta dall'intermediario e attestante il rimborso), e alle commissioni di gestione (lett B) che risultano già rimborsati a favore della ricorrente.

Riguardo le commissioni di gestione (lett. B) alla ricorrente spetta ancora una differenza minima di 0,36 centesima non erogati in precedenza, mentre per quanto riguarda il rimborso degli oneri assicurativi, si precisa che per quest'ultimo è stato valorizzato il criterio riportato nelle CGA, tenuto conto del consolidato orientamento dell'Arbitro, cui rimanda il Collegio nella decisione n. 26525/19.

Ciò posto, fatte salve le avvenute restituzioni risultano ancora dovute alla ricorrente le commissioni di gestione (lett. B per un importo residuo di 0,36 centesimi di Euro e le provvigioni all'intermediario (lett. C) per un importo di Euro 762,12, come risulta dalla tabella allegata:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5,55%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,77%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione lett. B (recurring)	€ 1.257,30	€ 754,38	€ 487,40	○	€ 754,74	-€ 0,36
○	provvigioni lett. C (up front)	€ 1.965,96	€ 1.179,58	€ 762,12	○		€ 762,12
○	Premi rischio vita e rischio impiego	€ 1.361,96	€ 817,18	€ 527,97	●	€ 529,91	Rimborsati
	rimborsi senza imputazione				○		€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 761,76	
interessi legali						no	

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 761,76.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS